

DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI

Art. 1 Finalità ed oggetto

Il presente disciplinare attiene al conferimento di rappresentanza in giudizio e patrocinio a legali esterni del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari ed è volto a garantire uniformità delle procedure adottate dallo stesso Consorzio per il conferimento dei suddetti incarichi nel rispetto dei principi generali di imparzialità, economicità, trasparenza e pari opportunità.

Art.2 Elenco degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature (civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e costituzionale) la cui tenuta, ed il relativo aggiornamento, è demandata al Servizio Amministrazione.

L'iscrizione a tale elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:

- 1) dichiarazione attestante l'iscrizione all'Albo Professionale, indicandone i relativi estremi, nonché l'inesistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- 2) dichiarazione di avvenuta conoscenza e di accettazione del presente regolamento;
- 3) dichiarazione, con indicazione degli estremi, di titolarità di idonea polizza assicurativa, con indicazione dei relativi estremi assicurativi per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- 4) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, secondo quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- 5) dichiarazione di non aver riportato condanne penali per delitti dolosi e di non aver riportato sanzioni disciplinari irrogate dall'Ordine Professionale di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale nonché di non essere a conoscenza dell'esistenza di eventuali procedimenti in corso per l'irrogazione delle suddette sanzioni;
- 6) dichiarazione attestante il codice fiscale e la partita IVA del professionista incaricato;
- 7) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con l'indicazione di eventuali specializzazioni e pubblicazioni;
- 8) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal rappresentante dello Studio associato. L'iscrizione nell'elenco o il suo diniego è disposta dal

Consiglio di Amministrazione su proposta del Responsabile del Servizio Amministrazione. I professionisti e gli studi professionali iscritti all'albo potranno in ogni caso aggiornare i loro curricula.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e del Contenzioso cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità appositamente previste, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

Detto elenco e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti all'elenco gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo professionale.

Non possono essere iscritti professionisti che non si trovino nelle condizioni di stipulare contratti con la pubblica amministrazione a norma di legge.

Art. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

Nell'ipotesi in cui si ravvisi l'opportunità di affidare l'incarico per promuovere o resistere alla lite, il Consiglio di Amministrazione, o in casi di urgenza ed indifferibilità il Presidente, individuerà il legale da incaricare iscritto nell'elenco in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono.

L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- b) foro di competenza della causa da affidare;
- c) situazioni di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto.

In occasione dell'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà rilasciare apposita dichiarazione di impegno a non assumere incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari per la durata dell'incarico affidato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico stesso, secondo quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Non possono essere designati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari per terzi pubblici o privati o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito in precedenza dal Consorzio.

Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Consorzio

per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari.

Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi la delibera di affidamento dovrà essere adeguatamente motivata sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 Convenzione

L'affidamento dell'incarico deve essere disciplinato da un'apposita convenzione stipulata con il professionista.

La convenzione deve contenere:

- a) la descrizione dell'incarico;
- b) una clausola risolutiva che vieti al professionista individuato di assumere incarichi che possano risultare incompatibili con quello oggetto della convenzione;
- c) la dichiarazione dell'incaricato di insussistenza di comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica); di non essersi occupato in alcun modo della vicenda oggetto dell'incarico per conto della controparte o di terzi e che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua del presente regolamento, delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;
- d) l'obbligo per il professionista di aggiornare il Consorzio sugli eventi legati allo svolgimento dell'incarico con allegazione degli atti processuali prodotti nell'interesse dell'Ente;
- e) la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ai fini di cui all'art. 2, comma 5, del presente disciplinare;
- f) la determinazione del compenso, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. I, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, sulla base dei parametri stabiliti nelle tabelle allegate al Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13.08.2022, ridotti del 25%;
- g) l'eventuale acconto da corrispondere al professionista.

In relazione ad incarichi professionali particolarmente complessi nonché di rilevante e significativa importanza per il Consorzio, fermo restando l'obbligo di preventiva indicazione e pattuizione con il professionista nonché di specifica ed analitica motivazione sul punto, è possibile derogare ai criteri individuati al precedente comma 2, lett. g), comunque entro i limiti di cui al citato DM n. 147/2022.

Art. 6 Liquidazioni

La parcella a saldo verrà liquidata a conclusione del singolo grado di giudizio in relazione alle fasi di attività effettivamente svolte, previa presentazione:

- a) del fascicolo di causa contenente i verbali delle udienze e la relativa documentazione;
- b) della fattura redatta secondo quanto precedentemente pattuito.

Nei limiti pattuiti non è richiesta la vidimazione della parcella da parte del competente ordine forense per cui, in caso di autonoma richiesta del professionista, le spese di vidimazione resteranno ad esclusivo carico dello stesso.

Art. 7 **Registro degli incarichi**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e del Contenzioso provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali conferiti nel quale devono essere indicati i seguenti dati:

- a) generalità del professionista;
- b) albo di iscrizione professionale;
- c) oggetto del giudizio;
- d) estremi dell'atto di affidamento;
- e) importo del compenso pattuito e importo effettivo liquidato al professionista nel corso della controversia instaurata.

Art. 8 **Cancellazione dall'elenco**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e del Contenzioso propone al Consiglio di Amministrazione la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico conferito dal Consorzio;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati, previa esplicita contestazione;
- d) siano comunque responsabili di gravi inadempienze.

Art. 9 **Pubblicità**

Per l'iscrizione nell'elenco il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso pubblico sul portale Web. Inoltre l'avviso verrà inviato agli Ordini Professionali di categoria della Puglia, al fine di assicurarne la massima diffusione.

Art. 10 **Disposizioni organizzative**

I Servizi del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari sono tenuti a fornire alla struttura legale, nei tempi dalla stessa indicati, tutte le informazioni, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei compiti ad essa affidati, ivi compresa la costituzione in giudizio.

In difetto il Responsabile della struttura legale segnalerà l'inadempienza al Direttore Generale per i conseguenti provvedimenti.

I Responsabili dei Servizi sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento delle attività di difesa del Consorzio.

Art. 11 Trattamento dei dati

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679, fornita nell'avviso pubblico e ad ogni modo pubblicata all'interno della sezione "privacy" del sito web consorzioasibari.it.

Con la sottoscrizione del Contratto/Mandato, l'Avvocato o il rappresentante legale dello Studio Legale dichiara di essere a conoscenza dei trattamenti dei dati personali che saranno effettuati e si impegna ad improntare il trattamento ai principi previsti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti e pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, pertinenti e necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali/mandato e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. In ragione dell'oggetto del Contratto/Mandato - considerate le Linee Guida n. 07/2020, pag. 11, del EDPB – ove l'Avvocato o lo Studio Legale sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali (ad esempio per una mera consulenza), previa insindacabile valutazione del Consorzio ASI Bari il medesimo potrà eventualmente essere nominato quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; nel caso, l'Avvocato o il rappresentante legale dello Studio Legale si impegna ad accettare la nomina a Responsabile del trattamento da parte del Consorzio ASI Bari, relativamente ai dati personali di cui lo stesso è Titolare del trattamento e che potranno essere trattati dall'Avvocato o dallo Studio Legale nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. L'Avvocato o il rappresentante legale dello Studio Legale si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

Art.12 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente disciplinare si rinvia alla vigente normativa in materia ed al codice deontologico forense.